

**SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV LEGISLATURA**

Servizio del bilancio

Nota di lettura

n. 68

A.S. n. 2421: "Riordino del settore energetico, nonché deleghe al Governo in materia di produzione di energia elettrica, di stoccaggio e vendita di GPL e di gestione dei rifiuti radioattivi" (Approvato dalla Camera dei deputati)

Energia, energia elettrica, gas di petrolio liquefatti, sostanze radioattive, rifiuti e materiale di scarto, legge delega

Dicembre 2003

INDICE

Premessa	pag. 1
Articoli 8 (Rapporti con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas)	pag. 1
Articoli 15 (Misure per garantire il pubblico interesse e lo sviluppo della concorrenza nel mercato dell'energia elettrica).....	pag. 2
Articolo 19 (Disposizioni sui procedimenti amministrativi in materia di lavorazione e stoccaggio di oli minerali)	pag. 3
Articolo 20 (Disposizioni per promuovere l'espansione dell'offerta energetica)	pag. 4
Articolo 21 (Promozione dell'uso di gas naturale e semplificazione di procedimenti)	pag. 4
Articoli 22 (Promozione dell'utilizzazione pulita del carbone).....	pag. 5
Articolo 25 (Interventi a favore dell'uso razionale di energia)	pag. 5
Articolo 29 (Semplificazione in materia di aliquota di prodotto della coltivazione).....	pag. 6
Articolo 30 (Delega al Governo per la gestione dei rifiuti radioattivi)	pag. 10
Articolo 33 (Impianti integrati di produzione e incenerimento di fanghi animali).....	pag. 13
Articolo 34 (Funzionamento degli uffici della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive).....	pag. 14
Articolo 35 (Disposizioni organizzative)	pag. 14
Articolo 36 (Delega al Governo per l'emanazione di testi unici in materia di energia)	pag. 16

Premessa

Il provvedimento in esame è stato approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati.

La RT originaria è ancora in parte utilizzabile.

La presente Nota di lettura si sofferma sugli articoli esaminati dalla RT, nonché su quelli che appaiono comunque suscettibili di determinare effetti finanziari.

Articolo 8

(Rapporti con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas)

Il comma 6, introdotto dall'Assemblea della Camera dei deputati, stabilisce che l'Autorità in epigrafe sarà costituita, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e ferma restando la scadenza naturale dei suoi attuali componenti, dal Presidente e da quattro membri.

Al riguardo si osserva che tale disposizione, incrementando di due unità rispetto alla situazione vigente i componenti della Autorità in oggetto¹, appare suscettibile di determinare maggiori oneri. In merito a tale questione, il rappresentante del Governo ha sottolineato che l'elevazione da due a quattro del numero dei membri dell'Autorità "non comporta oneri per il bilancio

¹ Infatti, il comma 7 dell'articolo 2 della legge n. 481 del 1995 prevede che l'Autorità sia un organo collegiale costituito dal presidente e da due membri.

dello Stato, in quanto detto incremento ha natura tariffaria, essendo finanziato a carico dei soggetti esercenti i relativi servizi"².

Articolo 15

(Misure per garantire il pubblico interesse e lo sviluppo della concorrenza nel mercato dell'energia elettrica)

L'articolo contiene norme volte a garantire la sicurezza e la piena funzionalità del sistema elettrico nazionale³, delinea la tempistica per l'attribuzione della qualifica di cliente idoneo alle diverse tipologie di cliente finale, autorizza la cessione dell'energia elettrica sostitutiva del sovracanone da parte dei consorzi di cui all'articolo 1 della legge n. 959 del 1953, salvaguarda le concessioni di distribuzione dell'elettricità già in essere e pone vincoli all'esercizio di attività in settori verticalmente collegati o continui.

Il comma 10 prevede l'erogazione di un contributo compensativo, pari a 0,20 euro per ogni Mwh di energia elettrica prodotto e posto a carico dei proprietari dei nuovi impianti di produzione di energia elettrica di potenza termica non inferiore a 300 MW (il contributo cala a 0,10 euro nel caso di semplice potenziamento di impianti già esistenti), da destinare al comune e alla provincia (in misura non inferiore al 40% del totale per ciascuno dei due enti) sul cui territorio insiste l'impianto, nonché ai comuni contermini (in misura non superiore al 20% del totale).

² Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e Commissioni parlamentari*, 24 giugno 2003, pagina 58.

³ Al riguardo, si fa presente che norme di tenore sostanzialmente identico a quelle previste dal presente articolo per garantire la sicurezza e la piena funzionalità del sistema elettrico nazionale sono state introdotte in sede di conversione del decreto-legge n. 239 del 2003 (commi 1, 2, 3 e 5 dell'articolo 1-*quinquies*).

La misura dovrebbe procurare risorse aggiuntive agli enti locali sul cui territorio si eseguono i predetti lavori di costruzione o potenziamento di impianti per la produzione di energia elettrica.

Sarebbe opportuna l'acquisizioni di dati, perlomeno di massima, su tale maggior gettito.

Articolo 19

(Disposizioni sui procedimenti amministrativi in materia di lavorazione e stoccaggio di oli minerali)

L'articolo, introdotto durante l'esame in Commissione presso la Camera dei deputati, prevede, al comma 4, la conversione di diritto in autorizzazioni a tempo indeterminato delle concessioni petrolifere di cui al regio decreto-legge n. 1741 del 1933. In proposito, il rappresentante del Governo ha chiarito che "le concessioni previste dall'articolo 19, comma 4, sono state rilasciate a titolo gratuito: pertanto dal passaggio al regime autorizzatorio non dovrebbero derivare oneri per la finanza pubblica".⁴

Nulla da osservare al riguardo, alla luce delle suesposte dichiarazioni del Governo.

⁴ cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e Commissioni parlamentari*, 9 luglio 2003, pag. 33.

Articolo 20

(Disposizioni per promuovere l'espansione dell'offerta energetica)

Viene attribuita al Ministero delle attività produttive la facoltà di concludere contratti di programma per investimenti nelle aree depresse del Paese in opere finalizzate all'espansione dell'offerta energetica (comma 1).

Il comma 2 prevede che con apposito regolamento siano definite le condizioni di ammissibilità e le modalità operative dell'intervento pubblico.

Al riguardo, si osserva che tali disposizioni appaiono suscettibili di determinare nuovi oneri, non essendo specificato con quali risorse saranno finanziati i contratti in questione. Pertanto, sarebbe auspicabile un chiarimento circa la portata finanziaria della norma.

Articolo 21

(Promozione dell'uso di gas naturale e semplificazione di procedimenti)

I commi 4 e 5 dell'articolo 21 individuano gli interventi, finalizzati alla realizzazione di adduttori secondari aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche⁵, per i quali è prevista la concessione di contributi nei limiti dell'importo globale preventivato con lo stesso decreto di concessione del contributo. Benché la norma non sembri innovare la disciplina vigente, limitandosi a definirne meglio la portata, è opportuna l'acquisizione di

⁵ Si tratta di interventi rientranti nel programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, di cui all'articolo 11 della legge n. 784 del 1980.

chiarimenti in merito all'ammontare dei contributi finora concessi e alle voci di spesa in concreto ammesse alle agevolazioni in esame.

Articolo 22

(Promozione dell'utilizzazione pulita del carbone)

Il comma 1 prevede la promozione di accordi di programma da parte del Ministero delle attività produttive con gli operatori, gli enti di ricerca e le regioni interessate al fine di sviluppare tecnologie ambientalmente sostenibili per la produzione di energia o di carburanti dal carbone, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, si ricorda che la clausola di non onerosità è stata introdotta durante l'esame presso l'Assemblea della Camera dei deputati, recependo l'indicazione fornita in tal senso dal rappresentante del Governo.

Alla luce della predetta modifica non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 25

(Interventi a favore dell'uso razionale di energia)

Viene prevista la stipulazione di un accordo di programma quinquennale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, fra il Ministero

delle attività produttive e l'ENEA per l'attuazione delle misure finalizzate alla diffusione delle fonti rinnovabili e all'efficienza energetica.

Non vi sono osservazioni da formulare, alla luce della prevista clausola di non onerosità.

Articolo 29

(Semplificazione in materia di aliquote di prodotto della coltivazione)

Con il comma 1 si modifica il meccanismo di calcolo dei valori unitari dell'aliquota di prodotto dovuta dai titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi per le produzioni ottenute dal 1° gennaio 2002. I suddetti valori unitari sono determinati secondo i seguenti criteri:

- 1) per l'olio direttamente utilizzato dai concessionari il valore unitario è stabilito sulla base dei prezzi del mercato internazionale di prodotti con caratteristiche simili (pertanto, l'attuale criterio, fra l'altro valido anche per il gas ed imperniato sulla media ponderata dei prezzi di vendita fatturati dal singolo concessionario, permane soltanto per l'olio non direttamente utilizzato da quest'ultimo);
- 2) per quanto riguarda il gas, il valore unitario è determinato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in base alla media aritmetica dell'indice QE⁶ dei 6 bimestri decorrenti dal 1° luglio dell'anno di riferimento.

La RT chiarisce che il nuovo sistema di calcolo testé descritto rappresenta una conseguenza inevitabile dell'obbligo di separazione societaria dei soggetti operanti nelle diverse attività del mercato del gas e

⁶ Quota energetica del costo della materia prima gas.

dell'impossibilità, conseguente allo sviluppo di sistemi di trasporto di gas a rete, di individuare nel gas complessivamente venduto la quota di pertinenza di un determinato campo di coltivazione (viene ricordato, nella stessa RT, che soltanto per il gas di produzione nazionale esiste l'obbligo di versamento delle *royalties*). Ciò premesso, la RT chiarisce che il nuovo parametro di riferimento per la determinazione dell'aliquota è stato scelto in quanto corrispondente al valore del prezzo medio fatturato dai concessionari nel 1999 e nel 2000, in modo da assicurare l'invarianza di gettito.

Al riguardo, sarebbe opportuno che venissero forniti i dati onde consentire di valutare la fondatezza dell'asserzione relativa all'equivalenza finanziaria del nuovo metodo di calcolo dell'aliquota di prodotto con quello attualmente vigente.

Il comma 2 fissa, per ogni concessione, in 25 mln di Smc⁷ per il gas estratto dalla terraferma e in 80 mln per quello estratto dal mare, l'ammontare delle produzioni di gas, estratte dal 1° gennaio 2002, esentate dal pagamento dell'aliquota.

La RT fa presente che l'attuale sistema di esenzione è composto da una quota fissa (pari a 20 e a 50 mln di Smc di gas rispettivamente per la terraferma e per il mare) e da una quota variabile rapportata ai costi di trattamento e trasporto del gas. L'eliminazione della quota variabile risponderebbe, secondo la RT, ad esigenze di semplificazione ed avrebbe l'effetto di incentivare la coltivazione dei piccoli giacimenti, con conseguenti benefici sulla produzione nazionale complessiva. La RT afferma, poi, che l'innalzamento della quota fissa è stato calcolato in modo da assicurare

⁷ Standard metri cubi.

l'invarianza di gettito e che, pertanto, tale incremento equivale finanziariamente alla quota variabile di esenzione che si intende eliminare.

Anche per la fattispecie in esame si osserva che la RT non è corredata di indicazioni quantitative che supportino le affermazioni in essa contenute e che sono necessarie ai fini di una verifica.

Con il comma 3 si estende il metodo di calcolo sopra descritto anche al processo di determinazione delle *royalties* relative alle produzioni di gas del periodo 1997-2001, laddove gli accertamenti necessari sulla base della legislazione vigente non siano stati ancora conclusi o non possano più condurre a risultati univoci.

La RT si limita a descrivere la norma.

Trattandosi dell'estensione al passato di un meccanismo di calcolo valutato dal Governo come finanziariamente neutrale rispetto a quello esistente, non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto che i dati, sopra richiesti, confermino l'assunto generale della non onerosità del nuovo metodo di calcolo.

Il comma 4 dispone che i titolari di concessione di coltivazione, che hanno presentato istanza di esonero dalla corresponsione delle aliquote e la cui posizione in merito alle predette istanze non sia ancora definita, inviano entro il 31 dicembre 2003 l'aggiornamento dei prospetti per le opere ancora in corso al 31 dicembre 1997, indicando l'importo delle eventuali aliquote non corrisposte ed allegandovi copia del versamento, a titolo definitivo, dell'80% dell'importo dovuto. Con il comma 5 si abrogano le disposizioni concernenti la verifica delle posizioni delle società richiedenti l'esonero.

La RT riconnette alla misura in esame effetti di alleggerimento di oneri a carico dell'amministrazione per lo svolgimento degli accertamenti in corso, consentendo, inoltre, all'erario di incassare l'80% di quanto non corrisposto.

Al riguardo, si osserva preliminarmente che l'onere per l'attività di verifica è attualmente posto a carico dei concessionari richiedenti l'esonero, sulla base di un tariffario ministeriale, per cui non sembra ipotizzabile un risparmio connesso alla cessazione della predetta attività.

Inoltre, dovrebbe essere chiarito se l'adesione alla procedura sopra definita rappresenti un obbligo o una facoltà del concessionario, atteso che, mentre il tenore letterale della norma sembra far propendere per la prima interpretazione, tanto la relazione illustrativa quanto quella tecnica lasciano propendere per la facoltatività della citata procedura. Infatti, laddove non si sia in presenza di un versamento obbligatorio volto a estinguere un contenzioso esistente, l'elevata percentuale di aliquota da versare rispetto a quanto teoricamente dovuto e la prevista eliminazione degli accertamenti in essere potrebbe ridurre notevolmente l'efficacia della norma, con possibili conseguenze negative, anche alla luce della prevista interruzione dell'attività di verifica della tipologia di investimenti effettuata dai concessionari.

Infine, sarebbe auspicabile ottenere maggiori informazioni sugli importi teoricamente dovuti dai concessionari in esame.

Articolo 30

(Delega al Governo per la gestione dei rifiuti radioattivi)

Preliminarmente, si segnala che il decreto-legge n. 314 del 2003, presentato alla Camera dei deputati il 18 novembre u.s. per la conversione in legge, provvede a disciplinare la gestione dei rifiuti radioattivi secondo modalità analoghe a quelle desumibili dai principi e criteri direttivi individuati dal presente articolo.

Con il comma 1 si delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti a disciplinare la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, degli elementi di combustibile irraggiati e dei materiali nucleari, nonché la disattivazione delle centrali nucleari e degli impianti di ricerca e fabbricazione del combustibile. Il comma 2 delinea l'*iter* per l'emanazione dei suddetti decreti.

Il comma 3 individua i criteri e principi direttivi, di seguito descritti, ai quali i decreti delegati dovranno attenersi.

Viene attribuito alla SOGIN spa il compito di costruire, entro e non oltre il 31 dicembre 2008, un deposito nazionale dei rifiuti radioattivi (nel quale procedere al loro trattamento), previa individuazione di un sito idoneo da parte del Ministro delle attività produttive. Tale scelta verrà effettuata sulla base di parametri predefiniti dallo stesso Ministro e di indagini e studi condotti dalla predetta SOGIN spa (lettere *a*)-*b*)-*c*)-*d*)).

Viene poi previsto che i decreti delegati dovranno stabilire le misure di intervento territoriale, anche di carattere finanziario e tributario, atte a

compensare i vincoli derivanti al territorio dalla realizzazione del deposito, assegnando alla SOGIN spa i compiti e i mezzi necessari all'uopo (lettera *f*)).

Si dispone, inoltre, che la progettazione, costruzione e gestione del deposito siano finanziate attraverso i prezzi o le tariffe di conferimento dei rifiuti radioattivi al deposito, che la proprietà dello stesso sia statale e che la sua gestione sia affidata in concessione (a soggetti diversi dai produttori di rifiuti) (lettera *g*)).

Con la lettera *h*) si prevede l'integrazione delle strutture per la gestione dei rifiuti radioattivi con altre volte a promuovere lo sviluppo del territorio e servizi di alta tecnologia.

La lettera *i*) stabilisce che dovrà essere condotta una campagna nazionale di informazione sulla gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi.

Con la lettera *l*) si mira ad accelerare il processo di disattivazione degli impianti nucleari di cui al decreto legislativo n. 79 del 1999.

Il comma 5 dell'articolo autorizza la spesa di 0,5 mln di euro per il 2003 e di 2,25 mln di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, al fine di avviare le iniziative connesse alla realizzazione del deposito nazionale, con particolare riferimento a quelle attinenti all'informazione delle popolazioni, al processo di individuazione del sito e alle prime misure di intervento territoriale.

La RT suddivide la spesa complessiva, pari a 5 mln di euro nel triennio, in una pluralità di interventi, descritti con maggior dovizia di particolari rispetto alla norma e per ciascuno dei quali viene indicato il relativo stanziamento.

Al riguardo, appare opportuno acquisire informazioni onde valutare la congruità delle somme stanziare per il raggiungimento delle finalità indicate dalla norma.

Inoltre, si sottolinea che alcuni ambiti di intervento definiti dal testo, pur sembrando idonei a generare ulteriori oneri o presentando comunque profili problematici per quanto di competenza, non vengono considerati dalla RT (ad esempio la prevista realizzazione di ulteriori strutture per lo sviluppo del territorio e di servizi di alta tecnologia) ovvero sono valutati dalla stessa soltanto parzialmente (è il caso delle misure compensative di intervento territoriale, che, infatti, sono considerate soltanto nella fase iniziale della loro predisposizione).

Infine, poiché la RT afferma che le spese per la progettazione, costruzione e gestione del deposito nazionale vengono coperte con le risorse derivanti dagli introiti per il conferimento dei rifiuti al sito, si fa presente che il periodo nel quale il deposito produrrà un flusso di cassa in favore del suo gestore è certamente successivo a quello della sua progettazione e costruzione, per cui andrebbe chiarito su quali e quante risorse si intende far conto per sostenere le spese di progettazione e costruzione.

Con il comma 6 si individua la copertura per il triennio 2003-2005, a valere sul fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Si segnala peraltro che il Governo, sulla base della documentazione trasmessa dal Ministero dell'economia e delle finanze⁸, ha considerato la parte della spesa autorizzata relativa alla campagna nazionale di informazione, poiché riferita alla costituzione del sito, come onere di conto capitale.

Infine, il comma 7 rinvia alla tabella C della legge finanziaria la determinazione e copertura degli oneri relativi al comma 5 per gli anni a decorrere dal 2006.

⁸ CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e Commissioni parlamentari*, 11 giugno 2003, pag. 51

Articolo 33

(Impianti integrati di produzione e incenerimento di farine animali)

Si dispone che gli impianti che utilizzano farine animali da smaltire per la produzione di energia elettrica possono imputare *in toto* a fonte rinnovabile l'energia elettrica ricavata dalle farine animali, mentre l'attuale normativa lo consente solo per una parte della stessa.

La disposizione in esame è stata introdotta durante l'esame presso la Camera dei deputati ed è pertanto priva di RT.

Al riguardo, si ricorda che non è sottoposta ad imposta di consumo l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili mediante impianti con potenza nominale non superiore a 20 kw. Pertanto, come riconosciuto dal rappresentante del Governo⁹, l'imputazione a fonte rinnovabile del 100 per cento dell'energia prodotta con farine animali comporterebbe, in presenza di impianti dalla potenza termica contenuta nel limite sopra riportato, una estensione dell'ambito di esenzione dall'imposta di consumo sull'energia elettrica, con effetti negativi in termini di gettito fiscale. Pur trattandosi di importi molto contenuti, come precisato anche dal rappresentante del Governo¹⁰, alla luce del limitatissimo uso di tale fonte alternativa di energia e della vigenza dell'esenzione fiscale soltanto per i micro-impianti, sarebbe opportuno che il Governo fornisse una quantificazione del minor gettito atteso in conseguenza della misura in esame.

⁹ CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e Commissioni parlamentari*, 10 giugno 2003, pag. 58.

¹⁰ CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e Commissioni parlamentari*, 10 giugno 2003, pag. 58.

Articolo 34

(Funzionamento degli uffici della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive)

L'articolo 34 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2004, le spese di istruttoria, svolte dagli uffici in epigrafe e finalizzate alla realizzazione e verifica di impianti ed infrastrutture energetiche di competenza statale e di valore superiore a 5 mln di euro, siano poste a carico del soggetto richiedente tramite il pagamento di una somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare. Tali somme vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive per le finalità di cui sopra.

Non si hanno osservazioni da formulare al riguardo, nel presupposto che sia assicurato che, attualmente, le spese per la predetta attività di istruttoria sono a carico dello Stato, come sembra potersi dedurre dal disposto del comma 3 del presente articolo.

Articolo 35

(Disposizioni organizzative)

Il presente articolo autorizza la spesa di 1 mln di euro per il 2003 e di 2 mln di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 per il trattamento del personale, anche dirigenziale, del Ministero delle attività produttive, già appartenente al Ministero dell'industria, commercio e artigianato.

Al suddetto onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge n. 549 del 1995, come da ultimo rifinanziata dalla tabella C della "finanziaria" per il 2003 (contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi).

Al riguardo, sebbene l'onere appaia limitato all'entità dello stanziamento, ed indipendentemente dalla verifica sia della capienza dell'autorizzazione di spesa che della congruità delle risorse residue per la realizzazione delle finalità previste della norma medesima, sarebbero auspicabili maggiori informazioni in ordine alla platea dei soggetti interessati ed alla tipologia di benefici e dei conseguenti oneri che si intende introdurre.

Il comma 4, introdotto durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, eleva da 80 a 120 il livello massimo di unità del personale di ruolo che può essere fissato dall'Autorità per l'elettricità e il gas e dall'Autorità per le telecomunicazioni nella definizione delle rispettive piante organiche, nonché da 40 a 60 il numero di dipendenti con contratto a tempo determinato di durata non superiore a due anni assumibili dalle predette Autorità.

L'introduzione della norma non è stata accompagnata dalla predisposizione di una RT *ad hoc*. Al riguardo, considerando che la disposizione appare suscettibile di determinare maggiori oneri, il rappresentante del Governo ha affermato che "gli incrementi di personale previsti per le Autorità di pubblica utilità dovranno essere finanziati - come prescritto dalla legge n. 481 del 1995 per tutti gli oneri di funzionamento delle stesse Autorità - a carico dei soggetti esercenti i relativi servizi"¹¹. Si osserva,

¹¹ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 9 luglio 2003, pagg. 33-34.

in relazione a tale chiarimento, che il disposto normativo (comma 39 dell'articolo 2 della legge n. 481 del 1995) si limita ad autorizzare il Ministro delle finanze ad adeguare il contributo a carico dei soggetti esercenti i relativi servizi in relazione agli oneri atti a coprire le effettive spese di funzionamento delle Autorità. Essendo questo il meccanismo di copertura, occorrerebbe dunque esplicitare che trattasi di un obbligo e non solo di un conferimento di poteri.

Articolo 36

(Delega al Governo per l'emanazione di testi unici in materia di energia)

L'articolo in esame contiene una delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti testi unici che accorpino le disposizioni legislative in materia di energia.

Per quanto di competenza, si segnala che il Governo potrà procedere, nell'adozione dei testi unici e per finalità di coordinamento, ad integrare, modificare ed abrogare norme statali vigenti. A tale riguardo, si segnala l'opportunità che venga espressamente affrontato il problema delle conseguenze finanziarie di tali modifiche, eventualmente introducendo una clausola di invarianza degli oneri, onde escludere che dai predetti testi unici possano scaturire effetti sulla finanza pubblica.